



## Direzione Didattica Statale "2° Circolo" 10023 - Chieri (TO)

### **REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E PER PARTICOLARI ATTIVITA' AL FINE DI GARANTIRE L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.I. 44/2001**

- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, ed in particolare gli art.8 e 9;
- Visto l'art.33, comma "g" del D.M. 10 febbraio 2001, n.44 del Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
- Vista la circ. prot. 2003/34029 del 27/2/2003 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio del Direttore;
- Vista la C.M. n.2 dell'11 marzo 2008;
- Visto l'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in legge il 16 agosto 2008, L. n.133;
- Visto il POF approvato dal Collegio dei docenti;
- Sentito il parere del Collegio dei docenti della scuola Primaria e dell'Infanzia;

#### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Nella seduta del 27 ottobre 2009 approva il seguente regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, nei termini che seguono.

Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto, di cui va a far parte integrante.

#### **Art.1 – ambito di applicazione**

I contratti di prestazione d'opera possono essere stipulati dalla scuola per l'attuazione di progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa relativi ad attività di:

- Insegnamento
- Formazione e aggiornamento
- Consulenza
- Attività particolari

L'istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:

- Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che abitualmente esercitano le attività prefigurate nel CCNL della scuola;
- Contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quanto rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dallo svolgimento dell'attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica stabilita.

**Tali contratti possono essere stipulati a condizione che la scuola non disponga personale con competenze specifiche e tecnico professionali per lo svolgimento degli insegnamenti o attività oggetto del contratto o che risulti comunque l'impossibilità di avvalersi del personale della scuola.**

## Art.2 – individuazione del fabbisogno ed individuazione delle professionalità

Sulla base della programmazione dell'offerta formativa e delle richieste del Collegio dei docenti che deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto, l'Istituzione scolastica, verifica l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti/specifiche convenzioni con esterni in base a:

- Curriculum, titoli culturali e professionali, pubblicazioni debitamente documentati ed esperienze pregresse;
- Progetto presentato dall'esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola;
- Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più offerte rispetto al medesimo progetto;
- Appartenenza a uno degli Istituti associati in rete con la Direzione Didattica Statale "2 Circolo" di Chieri;
- Esperienze precedenti di lavoro con l'esperto che siano state valutate positivamente dalla scuola (teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di direzione) o da altre istituzioni scolastiche;
- Parere dell'organo collegiale proponente il progetto

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
- Godere dei diritti civili e politici
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art.35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29/11/2007.

Per le attività di formazione ed aggiornamento si procede all'affidamento di incarichi ad esperti esterni secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento dopo aver prioritariamente interpellato la scuola superiore della pubblica amministrazione e altre scuole superiori pubbliche di formazione nonché di Foromez, ovvero in caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il pezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette.

In relazione agli elementi individuati, il Dirigente scolastico verifica la rispondenza delle tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina **durata, luogo, oggetto e compenso** per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Il DSGA verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

### Art.3 – procedura per la scelta dei contraenti

1. **L'individuazione dell'esperto** avviene attraverso appositi avvisi da pubblicare all'albo e sul sito web dell'Istituto. L'avviso dovrà contenere:
  - a) **definizione dell'oggetto dell'incarico**, con riferimento al POF;
  - b) **gli specifici requisiti culturali e professionali** richiesti per lo svolgimento della prestazione, con l'obbligo di produzione del curriculum;
  - c) **durata dell'incarico** con divieto espresso di rinnovo tacito;
  - d) **luogo dell'incarico** e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) **compenso per la prestazione** adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
  - g) il contratto può essere rescisso in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze, e qualora si verificano gravi infrazioni delle norme previste dal Regolamento scolastico e dal POF;
  - h) Foro legale per eventuali controversie tra le parti, Torino;
  - i) Domicilio legale, sede della Direzione Didattica Statale "2 Circolo" di Chieri;
  - j) Divieto di diffusione di informazioni acquisite durante la prestazione.
2. **Nel medesimo avviso** è individuato **un termine** per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre possedere i requisiti di cui al comma 2 del art.2 del presente Regolamento.

### Art.4 – Misura dei compensi

La misura del compenso orario lordo ovvero di quello forfetario per le prestazioni, effettuate dal personale estraneo alla scuola, è fissata dal Consiglio di Istituto e non può superare quella prevista dalla normativa vigente (si fa riferimento, ad esempio, a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per i programmi finanziati dal Fondo sociale europeo). Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta.

### Art.5 – Durata del contratto

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto, **non superiore a tre mesi**, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

### Art.6 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore Scolastico o il responsabile del Progetto, da lui nominato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati stabiliti dal progetto.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino **non conformi** a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il

- dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta qualificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
  4. Il dirigente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

### **Art.7 – doveri e responsabilità dell'esperto**

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione;

L'esperto è responsabile di eventuali danni causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.

In ogni caso, l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

L'istituzione scolastica provvede limitatamente al periodo dall'incarico alla copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale della scuola.

### **Art.8 – pubblicità ed efficacia**

1. dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità per 15 giorni tramite il sito e l'albo dell'amministrazione
2. dell'esito della procedura di assegnazione dei contratti deve essere data la medesima pubblicità indicata al 1 comma precedente.
3. l'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n.244 del 2007.

f.to IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

f.to IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO